

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 161

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
in materia di concessione dell'indennità di maternità alle
braccianti agricole

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge risolve uno dei problemi che gravano sulla previdenza agricola. Infatti, è stato accertato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale un utilizzo indiscriminato delle indennità di maternità concesse alle braccianti agricole.

Si verifica, molte volte, il fenomeno dell'instaurazione del rapporto di lavoro delle braccianti agricole durante il periodo di gestazione al fine di percepire l'inden-

nità di maternità. È una situazione grave che incide sulla gestione del servizio contributi agricoli unificati comportando vere e proprie forme di truffa ai danni dell'ente previdenziale.

Pertanto, la presente proposta di legge, composta di un solo articolo, modifica l'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, disciplinando in modo più equo la concessione dell'indennità di maternità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le braccianti agricole hanno diritto alle indennità di cui al presente articolo a condizione che risultino iscritte da almeno due anni consecutivi, e precedenti l'inizio della gravidanza, per un numero di giornate non inferiore a 51 per ciascun anno solare, negli elenchi nominativi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ».

